



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 123/CSR del 30 luglio 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 30 luglio 2015:

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO all'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il quale dispone che il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotti uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi;

CONSIDERATO che la medesima disposizione al comma 2, lettera a), dello stesso articolo 1, si propone di attuare i criteri di delega con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro;

VISTA la nota n. DAGL 0005051 P del 16 giugno 2015 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso la schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 giugno 2015, ai fini dell'acquisizione dell'intesa da parte di questa Conferenza;

CONSIDERATO che, con nota del 18 giugno 2015, detto schema di decreto è stato diramato alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, per il giorno 25 giugno 2015, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni, nel premettere di non essere in grado di esprimere una posizione ufficiale per il conseguimento dell'intesa in quanto in attesa dell'insediamento della competente Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca alla quale dovranno partecipare i nuovi assessori nominati a seguito delle elezioni regionali tenutesi in alcune Regioni lo scorso 31 maggio 2015, hanno comunque evidenziato:

- talune criticità riguardo ad alcuni temi specifici quali il superamento della deroga e il sistema di condizionalità tra ammortizzatori sociali e politiche attive senza risorse aggiuntive;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- preoccupazione per le difficoltà esistenti nel funzionamento del sistema di collegamento tra Regioni ed INPS per quanto riguarda la previsione che il procedimento amministrativo e istruttorio per l'ammissione al trattamento CIGO (trattamenti ordinari di integrazione salariale) sia curato dall'INPS e che dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie siano concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente;
- in conclusione, i rappresentanti delle Regioni hanno chiesto il rinvio dell'esame dell'argomento per consentire i necessari approfondimenti; al riguardo, i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno preso atto di quanto rappresentato dalle Regioni, manifestando la propria disponibilità ad un successivo confronto;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 2 luglio 2015 e del 16 luglio 2015, è stato rinviato su richiesta delle Regioni per consentire ulteriori approfondimenti; quindi, si sono tenuti numerosi incontri volti alla definizione di proposte condivise di modifica al testo per consentire il conseguimento dell'intesa in sede politica;

VISTA la nota del 29 luglio 2015 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio di Gabinetto, a seguito del confronto intervenuto con le Regioni, ha trasmesso un documento contenente le modifiche da apportare allo schema di decreto legislativo in esame da sottoporre all'esame di questa Conferenza;

CONSIDERATO che detto documento, in data 30 luglio 2015, è stato inviato alle Regioni ed alle Province autonome;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa sul provvedimento in esame con le modifiche trasmesse il 29 luglio 2015;

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE L'INTESA

ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, trasmesso, con nota n. DAGL 0005051 P del 16 giugno 2015, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le modifiche contenute nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Naddo

Il Presidente
Gianclaudio Bressa

Osservazioni sui rilievi delle regioni e province autonome agli schemi di decreto inviati alla Conferenza per l'intesa.

SCHEMA DI DECRETO AMMORTIZZATORI SOCIALI

I primi tre emendamenti (articoli 15, 25 e 31) sono finalizzati ad ottenere la parificazione funzionale tra «Centri per l'impiego» - cui lo schema ammortizzatori e lo schema politiche attive conferiscono compiti specifici - e altri servizi competenti in materia di politiche attive istituiti dalle Regioni in virtù della competenza concorrente in materia di politiche attive.

Nel corso dell'incontro del 28 luglio si è convenuto di sostituire «ai centri per l'impiego» con «alle regioni e province autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro». Il problema, dunque, sembra risolto.

Il quarto emendamento (articolo 42, comma 5), è finalizzato ad ottenere l'«intesa» (in luogo del previsto parere) sul DM che definisce le modalità della «prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI».¹

Nel corso della riunione del 28 luglio regioni e province hanno convenuto sulla formula «sentiti», rinunciando all'«intesa».

Il quinto emendamento (articolo 43, comma 11) viene superato dall'introduzione nello schema di decreto di una disposizione, concordata con le province autonome di Trento e Bolzano, del seguente tenore²:

«Art. 40

Fondo territoriale intersettoriale delle Province Autonome di Trento e Bolzano e altri fondi di solidarietà

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, le Province Autonome di Trento e

¹ Al fine di valutare fondatezza/opportunità di accoglierlo si rappresenta che:

- l'«intesa» non è prevista nemmeno dal dlgs. n. 23 del 2015 sull'omologo dm che individua criteri e limiti per l'attribuzione della prestazione (articolo 16, comma 6);

- l'ASDI non è una prestazione assistenziale in senso stretto, ma si configura come l'appendice di una prestazione previdenziale (NASpI);

pur volendo qualificare la prestazione come di natura assistenziale, i requisiti previsti portano ad iscriverla nel novero delle misure finalizzate a proteggere i cittadini in situazione di «estremo bisogno» e «difficoltà», che lo Stato può adottare e disciplinare in proprio in via di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni» (cfr. C.Cost. 10 del 2010 – Carta acquisti).

² In alternativa la richiesta emendativa era superabile assumendo un impegno di tenore analogo al seguente: «Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 124, della legge n. 191 del 2009 e dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2013 e nel rispetto delle disposizioni e dei principi che disciplinano la materia, lo Stato si impegna a dar corso alle intese necessarie per l'attivazione da parte delle Province autonome di Trento e Bolzano un Fondo di solidarietà intersettoriale territoriale ed il suo coordinamento e raccordo con il sistema dei Fondi disciplinati dal decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 183 del 2014.»

Bolzano possono sostenere l'istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26. Al predetto fondo si applica la disciplina di cui all'articolo 35.

2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma 1 è adottato d'intesa con i Presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano ed è trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai medesimi Ministeri sono trasmessi i bilanci di previsione e di consuntivo del fondo.

3. A decorrere dalla data di istituzione del fondo di cui al comma 1, sono soggetti alla sua disciplina i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o a fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e Bolzano.

4. Hanno facoltà di aderire al fondo di cui al comma 1 i datori di lavoro già aderenti a fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o a fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e Bolzano.

5. I datori di lavoro di cui al comma 3 già aderenti al fondo residuale di cui all'articolo 28 o al fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, e i datori di lavoro che esercitano la facoltà di cui al comma 4, non sono più soggetti alla disciplina del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del fondo di cui al comma 1 o dalla data di adesione a tale fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti al fondo di provenienza restano acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di provenienza, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, può proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui al primo periodo, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 35.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresì ai datori di lavoro aderenti al fondo di cui al comma 1 che aderiscono a fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 costituiti successivamente.

7. Il fondo di cui al comma 1 prevede un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti.

8. Il comitato amministratore del fondo di cui al comma 1 è integrato da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 38. Ai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze è riconosciuto a valere sulle disponibilità del fondo il rimborso delle spese di missione nella misura prevista

dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato. Nel caso previsto dall'articolo 35, comma 5, il decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze è adottato d'intesa con i responsabili dei dipartimenti competenti in materia di lavoro delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

9. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è adeguata alle norme previste dal presente decreto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.».

